

Allegato C – sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, focus area 2.a

Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Bando a graduatoria per la presentazione di domande di sostegno semplificate
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.
Importo euro 1.000.000.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della misura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015.

Tuttavia, risultano particolarmente complessi gli adempimenti necessari per l’avvio dei bandi tramite le procedure informatiche previste per l’attuazione del PSR, nonché gli altri adempimenti preliminari previsti dal PSR quali, in primo luogo, la definizione dei criteri di selezione, il manuale sulla definizione delle spese ammissibili, la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni, sentito il comitato di sorveglianza, come stabilito dall’articolo 74 del citato reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto, nelle more della definizione di tutti i complessi adempimenti di cui sopra, si rende necessario prevedere fin da ora la presentazione di domande di sostegno in forma semplificata, in modo da consentire una ripresa graduale degli insediamenti nel settore agricolo.

Al riguardo, si chiarisce che l’istruttoria delle domande in questione e la concessione degli aiuti potrà essere perfezionata solo dopo la conclusione di tutti gli adempimenti sopra descritti, secondo procedure e modalità che verranno definite successivamente.

Il presente bando concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento produttivo e vitale delle aziende agricole;
- b) garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell’agricoltura.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all’approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 1.000.000.
La dotazione finanziaria di cui sopra può essere incrementata con successivo atto.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013:

"giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Disposizioni specifiche per il presente bando

Considerato che alla data di adozione del presente atto devono essere definiti alcuni adempimenti e norme attuative del PSR - tra cui le norme generali sull'ammissibilità delle spese; la definizione delle eventuali penalità, riduzioni ed esclusioni delle operazioni; la definizione dei criteri di selezione - si precisa che quanto disposto dal presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni con atto successivo. Dette modifiche e/o integrazioni potranno riguardare anche aspetti rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda e delle spese nonché dei criteri di selezione, ivi compresa la soglia minima di ammissibilità in termini di punteggio.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet www.agriligurianet.it, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e fino al momento in cui sarà possibile presentare le domande definitive, momento che verrà individuato con un atto successivo.

Per ottenere la concessione del sostegno, i richiedenti dovranno comunque presentare una domanda di sostegno definitiva, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate successivamente.

Le domande di sostegno definitive dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale.

La mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva, nei termini e nelle modalità che saranno definite con successivo atto, comporta la decadenza della domanda semplificata e l'estinzione del procedimento.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le Domande di Sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuiti in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1. Il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di titolare o contitolare in una azienda agricola;
2. la domanda di sostegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
3. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni;

4. al momento di presentazione della domanda di sostegno, le dimensioni dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia devono essere comprese entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
 - a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati" del PSR;
 - b. limite massimo di 200.000 euro;le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale.
5. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
6. al momento del perfezionamento della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
10. Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento;
11. L'insediamento si conclude con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto.

In sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, il termine di sei mesi previsto dal punto 2) è elevato a 12 mesi. Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità.

Definizione di primo insediamento :

Il “primo insediamento” inizia con l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare con l’attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell’ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell’atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico.).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, la dimensione aziendale minima e massima deve essere rapportata al numero dei contitolari o delle persone stabilmente impiegate nell’attività agricola.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento.

Importo del sostegno

L’importo dell’aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione :

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell’impegno organizzativo ed economico dovuto all’insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente:

- premio base = 18.000 €;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a :
 - 4.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia,
 - 6.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
 - 8.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR. Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

Criteri di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni	In proporzione a crescere dell'età del cedente	Fino a 10
2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	In proporzione inversa al crescere dell'età	Fino a 10
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni	0,2 punti per ogni punto % di terreno recuperato in rapporto alla SAU aziendale	Fino a 20
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1	In funzione della spesa ammissibile della domanda di sostegno sulla misura 4.1: fino a 10.000 € = 0 da 10.001 a 25.000 = 10 da 25.001 a 50.000 = 15 da 50.001 a 100.000 = 20 da 100.001 a 200.000 = 30 oltre 200.001 = 40	Fino a 40
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti ogni posto di lavoro creato	20
TOTALE		Fino a 100

Punteggio minimo: 20 punti. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

Violazione di impegni

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Deve inoltre essere mantenuto fino a scadenza l'impegno decennale di cui al punto 8) del paragrafo "condizioni di ammissibilità".

Norma residuale

I criteri di selezione saranno adottati definitivamente con atto successivo, previa consultazione del comitato di sorveglianza, come previsto dall'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'attribuzione dei punteggi e conseguentemente la concessione degli aiuti sarà quindi effettuata dopo quel momento.

Saranno altresì adottate, con atto successivo, disposizioni più specifiche riguardanti l'ammissibilità delle spese, i criteri per applicare riduzioni, esclusioni e decadenze.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.